

Articoli del Codice penale attualmente in vigore (1930) che regolano la normativa in materia di imputabilità

Art. 85 (*Capacità di intendere e di volere*). Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.

Art. 88 (*Vizio totale di mente*). Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere.

Art. 89 (*Vizio parziale di mente*). Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita.

Art. 90 (*Stati emotivi o passionali*). Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità.

Art. 97 (*Minore di anni 14*). Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni

Art. 98 (*Imputabilità minorenni*). È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.